



Regione Umbria



AVVISO PUBBLICO

**ai sensi dell'INTESA STATO/REGIONI
sancita il 18 dicembre 2024 in attuazione dell'articolo 43 (Residenze) del D.M.
n. 332 del 27.7.2017 e ss.mm.**

**PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RESIDENZA PER:
N. 1 CENTRO DI RESIDENZA
E
N. 1 RESIDENZA DI ARTISTI NEI TERRITORI
in materia di Spettacolo dal vivo
PER IL TRIENNIO 2025 – 2027**

Vista l'Intesa sancita il 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 249 del 18/12/2024) prevista dall'articolo 43 "Residenze" del D.M. n. 332 del 27/7/2017 e ss.mm., tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (d'ora innanzi "Intesa") sullo schema di Accordo di programma interregionale per il triennio 2025-2027 in materia di Residenze;

Considerato che la Regione Umbria ha dichiarato di voler aderire all'Intesa e all'Accordo di programma interregionale triennale "Residenze", nella forma di manifestazione di interesse, in data 30 dicembre 2024;

Visto lo schema di Accordo di programma interregionale triennale approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. del 6 agosto 2025, n. 802;

Considerato che l'Accordo tra la Regione Umbria e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal vivo, è stato sottoscritto in data 7 agosto 2025;

La Regione Umbria, emana il presente Avviso Pubblico per la selezione di progetti di Residenza per il triennio 2025/2027, al fine di realizzare:

- **Un progetto di *Centro di Residenza*;**
- **Un progetto di *Residenza per Artisti nei territori*.**

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

In ossequio alle finalità previste dall'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. e delle sue disposizioni, l'Intesa 2025-2027 sancita tra il MiC/DGS e le Regioni trova nella valorizzazione e nello sviluppo delle Residenze artistiche il suo fine principale, con l'obiettivo di consolidare quanto realizzato nei precedenti trienni, a partire dal 2018-2020 e 2021 (definito anche "anno ponte" a causa della condizione pandemica) e fino all'Intesa 2022-2024, nell'ottica della crescente valorizzazione e miglioramento del sistema dello spettacolo delle Residenze artistiche nel territorio umbro.

Grazie al cofinanziamento ministeriale, la Regione Umbria si prefigge per il triennio in corso la realizzazione di attività aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con le risorse regionali per i progetti di Residenza, mirando in particolare all'innovazione dei processi di creazione artistica in materia di spettacolo dal vivo.

Con il presente Avviso si intende quindi sviluppare e rafforzare le esperienze e i sistemi regionali delle Residenze artistiche, come definite nell'articolo 6 dell'Intesa: *"Per **Residenza** si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare".*

Pertanto, le attività di Residenza che l'Avviso si pone di sostenere, sono individuate in due tipologie di progetti:

- Un progetto di **"Centro di Residenza Regionale"**, come definito nell'articolo 6 dell'Intesa: *"I Centri di residenza sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza, coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.*
- Un progetto di **"Residenza per Artisti nei Territori"**, come definito nell'articolo 6 dell'Intesa: *"Le Residenze per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali, operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non*

possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori: i Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo".

Entrambi i progetti devono inoltre svolgersi esclusivamente sul territorio della Regione Umbria.

2. RISORSE E SOGLIE DI CONTRIBUZIONE:

Per l'anno 2025, lo stanziamento delle risorse di cui al presente Avviso ammonta a complessivi € 261.600,00, di cui € 141.600,00 costituiti da fondi MiC e € 120.000,00 da fondi regionali, ripartiti come segue:

TIPOLOGIA PROGETTO	TOTALE STANZIAMENTO	RIPARTO FONDI MiC/ REGIONE	
CENTRO DI RESIDENZA	€ 208.863,00	€ 125.317,80	MiC 60%
		€ 83.545,20	Regione 40%
ARTISTI NEI TERRITORI	€ 40.705,50	€ 16.282,20	MiC 40%
		€ 24.423,30	Regione 60%
	€ 249.568,50	€ 249.568,50	
	DA ATTRIBUIRE OLTRE LE PERCENTUALI	€ 12.031,50	

L'attribuzione delle risorse finanziarie, come stabilito dall'Intesa, tiene conto della seguente ripartizione: per i progetti di Artisti nei Territori il cofinanziamento avviene, su base annuale, per una quota di fondi pari al 40% da parte del MiC e pari al 60% da parte della Regione; per i progetti di Centro di Residenza invece, il cofinanziamento annuale prevede una quota pari al 60% da parte del MiC e pari al 40% da parte delle Regioni.

Tenuto conto che le risorse della Regione Umbria ammontano ad € 120.000,00 e che, sulla base delle percentuali sopra indicate, risulta un totale di € 107.968,50, ne deriva una differenza di € 12.031,50 che viene assegnata ai progetti di Centro di Residenza; ciò al fine di equilibrare il finanziamento per le due linee di progetto a seguito della riduzione del contributo ministeriale rispetto al triennio 2022-2024. Pertanto le risorse per l'anno 2025 sono complessivamente così ripartite:

CENTRO DI RESIDENZA	€ 220.894,50
ARTISTI NEI TERRITORI	€ 40.705,50

Per gli ultimi due anni del triennio, 2026 e 2027, il MiC comunica alle Regioni che sono parte dell'Intesa il totale dello stanziamento previsionale della quota del Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo, destinata all'attuazione dell'Accordo per ciascuna annualità. Allo stesso fine le Regioni comunicano al MiC le risorse stanziare per l'anno di riferimento e la loro ripartizione tra i *Centri di Residenza* e *Residenze per Artisti nei Territori*, compresa l'indicazione di massima annuale per

ciascun progetto. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, la Regione Umbria ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi per i rispettivi impegni di spesa, riferiti a ciascuno degli esercizi finanziari delle annualità 2026 e 2027. L'impegno giuridico-finanziario del MiC/DGS e della Regione Umbria per il 2026 e 2027 e l'assegnazione delle rispettive risorse, sono subordinate all'effettiva disponibilità degli stanziamenti annuali. I soggetti vincitori del presente Avviso devono garantire una quota non inferiore al 20% a copertura dei costi complessivi del progetto di Residenza. La restante quota, pari al massimo dell'80% dei costi complessivi e, comunque, in misura non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dal cofinanziamento regionale e ministeriale. Il finanziamento è revocato se il bilancio consuntivo dell'annualità di riferimento presenta uno scostamento superiore al 50% del totale delle spese ammissibili rispetto al bilancio preventivo del progetto. Al fine di favorire e consolidare collaborazioni virtuose tra pubblico e privato, è possibile prevedere ulteriori risorse sia di natura pubblica che privatistica; tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regioni come stabilito dall'Intesa, né sulla quota di cofinanziamento da parte del soggetto titolare del progetto di Residenza.

3. INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature, i soggetti possono presentare domanda sia per i progetti di "Centri di Residenza" (CdR), in qualità di componenti di un Raggruppamento, sia singolarmente per i progetti di "Residenze per Artisti nei territori" (AnT). Nell'ipotesi in cui un soggetto presenti domanda per entrambi i progetti di Residenza, CdR e AnT, e che questi siano stati valutati positivamente, lo stesso potrà accedere al finanziamento per una sola assegnazione dei due progetti presentati. Inoltre, tutti i soggetti candidati come parte di un Raggruppamento per "Centro di Residenza", dovranno garantire l'impegno ad optare per il progetto di CdR stesso, al fine di non far decadere la valutazione positiva ottenuta al termine della selezione delle domande. Ogni soggetto, in forma singola o come componente di un Raggruppamento, potrà presentare domanda in una sola Regione /Provincia autonoma.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER "CENTRO DI RESIDENZA"

Per l'ammissibilità alla valutazione dei progetti per "Centro di Residenza" (CdR), al momento della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

4.1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dell'Intesa e alla luce delle Linee guida ministeriali allegate alla stessa, i Centri di Residenza (di seguito CdR) devono essere costituiti da Raggruppamenti di soggetti professionali e dove:

- Per *Raggruppamento* si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi), in A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa), in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio;
- I soggetti che fondano il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale;
- L'atto che istituisce il Raggruppamento deve avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti e deve essere presentato entro i primi 30 giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione;
- Il Raggruppamento deve essere composto da un minimo di 2 persone e da un massimo di 5;

- I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, ma che non sono ancora giuridicamente costituiti come tali in sede di presentazione della domanda, devono fornire apposita dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, a specificare ruoli, funzioni e oneri, conferendo altresì mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei suoi componenti. Il soggetto individuato come **mandatario** deve essere indicato nell'istanza con il compito di gestire i rapporti istituzionali in nome e per conto dei propri mandanti. In tale ipotesi, il progetto deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti al Raggruppamento;
- Il rapporto tra la Regione Umbria e il Raggruppamento è regolato da uno specifico accordo di accettazione del contributo.

4.2. Affidabilità e solidità economica

I soggetti che compongono il Raggruppamento sono tenuti a rispettare quanto segue:

- Dai bilanci dei soggetti che formano il Raggruppamento, nel caso in cui questi siano redatti secondo criteri non economici, deve risultare una somma dei costi o delle uscite maggiore o uguale a € 500.000,00 per l'anno 2024 o come da risultanza dell'ultimo bilancio approvato. A tale scopo devono essere allegati all'istanza i bilanci di tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento;
- Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all'attività del CdR, capace di garantire la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di Residenza;
- Lo schema di bilancio del progetto presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a € 175.000,00 per ciascun anno del triennio 2025/2027.

4.3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare:

- di aver assolto gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- di possedere l'iscrizione e l'agibilità INPS (ex ENPALS) o altra documentazione equivalente;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4.4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare un'esperienza almeno triennale, maturata nell'ultimo decennio, nell'organizzazione di attività di Residenza, comprovata con idonea documentazione da allegare all'istanza.

4.5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dimostrare, allegando all'istanza la documentazione atta a provarlo, i seguenti stati di fatto:

1. Disponibilità di almeno una sede operativa in Umbria dove poter svolgere l'attività del progetto di Residenza per l'intero triennio 2025/2027, attestando altresì il titolo giuridico del possesso o del godimento della sede e il periodo di disponibilità della stessa;
2. Gestione diretta o disponibilità documentata, ovvero capace di attestare che qualora risulterà aggiudicatario del progetto avrà la disponibilità di:
 - Uno spazio attrezzato con relativa agibilità, ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;

- Spazi adeguati alla creazione artistica, comprensivi sia di uffici che di sale prove;
- Foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti della Residenza.

Il requisito della disponibilità degli spazi *ex ante*, ossia al momento della presentazione della domanda, è acquisibile anche *ex post* nel caso in cui l'amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione degli spazi a seguito della selezione del progetto. Il requisito degli spazi si intende come cumulativo e deve essere assicurato, se non dalla totalità dei suoi componenti, da almeno uno dei componenti del Raggruppamento.

4.6. Struttura organizzativa e operativa del CdR

Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure alle quali attribuire diversi ruoli e dal cui *curriculum* risulti comprovata l'esperienza professionale richiesta, e di cui:

1. Una figura impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo, con esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
2. Una figura impiegata nel ruolo tecnico, con esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
3. Una o più figure impiegate nel ruolo artistico, con esperienza lavorativa almeno quinquennale.

Inoltre il CdR deve garantire dei *tutor* qualificati all'interno della struttura organizzativa, o comunque reperiti *ad hoc*, con funzione di accompagnamento agli artisti in Residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti

4.7. Attività di Residenza

I requisiti minimi richiesti ai fini dell'eventuale riconoscimento quale Centro di Residenza sono i seguenti:

- a. In ciascun anno del triennio il CdR deve accogliere non meno di 8 diversi artisti o compagini assicurando, per almeno 1 degli artisti ospiti, la realizzazione della *cd.* funzione "trampolino" della Residenza, ossia:
 - che questi sia agli esordi della sua carriera;
 - che questi non abbia maturato esperienze significative di presentazione al pubblico del proprio lavoro artistico;
 - che questi non sia già scritturato dal titolare del CdR;

Dimostrate capacità formative e di *talent scouting* dei CdR e, quindi, forme e modalità di selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.), sono considerati ai fini della valutazione positiva dei progetti;

- b. Ciascun artista ospitato, sia esso singolo o una compagine, deve completare individualmente in Residenza un periodo di permanenza non inferiore a 10 giorni, anche non consecutivi, per ogni annualità. Fanno eccezione le Residenze di esclusivo genere musicale, per le quali il periodo minimo di permanenza è di 5 giorni;
- c. Il CdR deve effettuare un numero minimo di 120 giornate di Residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;
- d. Il CdR deve assicurare un compenso economico agli artisti in Residenza, stipulando con essi apposito rapporto contrattuale, fermo restando la disponibilità gratuita dell'alloggio e degli

spazi attrezzati. La sottoscrizione del contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati deve avvenire prima dell'inizio di ogni Residenza, includendo e deve contenere:

- gli obiettivi e le attività della collaborazione;
- le risorse messe a disposizione;
- le condizioni economiche;
- gli impegni e gli obblighi delle parti, compresi quelli di natura previdenziale, assistenziale, assicurativa e fiscale;
- l'articolazione dei tempi di svolgimento del progetto.

A pena di inammissibilità, i contratti stipulati devono essere allegati alla rendicontazione annuale di attività;

- e. I progetti presentati per il triennio 2025/2027 devono svolgersi nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Eccezionalmente per il solo anno 2025, le attività potranno essere concluse entro e non oltre il 31 marzo 2026, come previsto dall'Accordo di Programma interregionale sottoscritto tra il MiC/DGS e la Regione Umbria il 7 agosto 2025.

Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite, potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

4.8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza

Il bilancio annuale del progetto di CdR deve rispettare la seguente struttura:

- Costi tecnico-organizzativi, ossia la quota destinata alla residenza degli artisti e costituenti minimo il 65% del totale, di cui la voce *Compensi e retribuzioni agli artisti in Residenza* costituiscono minimo il 20% del totale dei costi di progetto. Tali costi comprendono le seguenti voci di spesa:
 - attività di tutoraggio e formazione;
 - compensi e retribuzioni;
 - assicurazioni e ospitalità.
- Costi per le azioni sul territorio, ossia inerenti al progetto di Residenza e finalizzati alla promozione e comunicazione, costituenti massimo il 25% del totale;
- Costi generali, costituenti massimo il 25% del totale.

Il bilancio annuale deve essere redatto utilizzando lo schema di bilancio allegato al presente Avviso (Allegato 4).

4.9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'Intesa: i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, fatta salva la possibilità di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta. Tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti. In sede di valutazione delle istanze, ai partenariati di cui sopra, possono essere assegnati punteggi premianti.

4.10 Criteri di valutazione per Centro di Residenza

VALUTAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO (Max. 30 punti)			
Elementi di valutazione	Criteri	Indicatori di valutazione (*)	Punteggio max.
Profilo qualitativo dei soggetti del Raggruppamento: comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale (max. 21 punti)	<i>Expertise</i> per ulteriori anni di attività di residenza rispetto ai 3 anni di attività richiesti per l'ammissione (da <i>curricula</i> min. 30 giorni di residenza all'anno)	Scarsa (4 anni) □ 2 punti Discreta (5-6 anni) □ 3 punti Buona (7-8 anni) □ 4 punti Ottima (+ 8 anni) □ 6 punti	6
	<i>Expertise</i> nella gestione di: - progetti di interesse interregionale, nazionale, internazionale; - progetti interdisciplinari/multidisciplinari; - progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di <i>scouting</i>; - progetti di <i>audience development</i>;	Scarsa □ 4 punti Discreta □ 8 punti Buona □ 12 punti Ottima □ 15 punti	15
Profilo qualitativo dei <i>partner</i> associati (max. 5 punti)	Grado di coinvolgimento di partner associati in termini di adesione e di collaborazione (con risorse umane, economiche e servizi)	Scarsa □ 1 punto Discreta □ 2 punti Buona □ 4 punti Ottima □ 5 punti	5
Presenza di <i>partners</i> associati che agiscono su territori non presidiati da CdR (max. 4 punti)	Numero dei <i>partner</i> associati la cui attività interessa altri territori regionali in cui non siano già presenti progetti di residenza	Scarsa (1 <i>partner</i>) □ 1 punto Discreta (2 <i>partner</i>) □ 2 punti Buona (3 <i>partner</i>) □ 3 punti Ottima (+ 3 <i>partner</i>) □ 4 punti	4

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RESIDENZA (Max. 70 punti)			
Elementi di valutazione	Criteri	Indicatori di valutazione (*)	Punteggi o max.
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo (max. 10 punti)	Riconoscimento delle competenze e adeguatezza rispetto al progetto di Residenza: - <i>curricula</i> delle figure professionali artistiche, tecniche e organizzative coinvolte; - livello di adeguatezza dell'attività del personale artistico, tecnico e organizzativo rispetto al progetto di Residenza	Scarsa □ 2 punti Discreta □ 4 punti Buona □ 7 punti Ottima □ 10 punti	10

Coerenza delle azioni previste dal progetto di Residenza e del programma degli spettacoli in ospitalità rispetto al progetto (max. 10 punti)	Grado di coerenza, articolazione e chiarezza nella definizione della tipologia delle azioni e degli obiettivi del progetto di Residenza e dei risultati attesi	Scarsa ☐ 2 punti Discreta ☐ 4 punti Buona ☐ 7 punti Ottima ☐ 10 punti	10
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di <i>scouting</i> e scelta diretta (max. 4 punti)	Grado di coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza	Scarsa ☐ 1 punto Discreta ☐ 2 punti Buona ☐ 3 punti Ottima ☐ 4 punti	4
Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di min. 2 Residenze "trampolino" (max. 4 punti)	Progetti di valorizzazione dei giovani talenti in collaborazione con scuole, accademie e centri di formazione degli artisti	Scarsa ☐ 1 punto Discreta ☐ 2 punti Buona ☐ 3 punti Ottima ☐ 4 punti	4
Congruità dell'incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto (max. 4 punti)	Rapporto tra il totale delle spese del progetto e i compensi degli artisti ospitati	Scarsa (dal 5 a 10 %) ☐ 1 punto Discreta (oltre il 10 e fino al 15%) ☐ 2 punti Buona (oltre il 15 e fino al 20%) ☐ 3 punti Ottima (oltre il 20%) ☐ 4 punti	4
Profilo qualitativo delle competenze dei <i>tutor</i> e azioni svolte in Residenza (max. 8 punti)	Valutazione del piano formativo nel suo complesso: - tipologia di azioni di curatela e tutoraggio svolte dai <i>tutor</i> rispetto ai progetti artistici; - obiettivi, percorso e risultati attesi, anche in considerazione del numero complessivo di artisti/compagani ospitati e in Residenza	Valutazione scarsa ☐ 1 punto Valutazione discreta ☐ 2 punti Valutazione buona ☐ 3 punti Valutazione ottima ☐ 4 punti	4

	- Presenza di <i>tutor</i> qualificati riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale - Rilievo dell'<i>expertise</i> e coerenza del profilo dei <i>tutor</i> rispetto al progetto di residenza (<i>curricula</i>)	Valutazione scarsa □ 1 punto Valutazione discreta □ 2 punti Valutazione buona □ 3 punti Valutazione ottima □ 4 punti	4
Capacità di coinvolgimento delle giovani generazioni tramite iniziative capaci di metterle in contatto con il lavoro dei CdR (max. 4 punti)	Percorsi formativi in collaborazione con operatori e istituzioni scolastiche	Valutazione scarsa □ 1 punto Valutazione discreta □ 2 punti Valutazione buona □ 3 punti Valutazione ottima □ 4 punti	4
Collaborazione con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori oltre quello dello spettacolo (max. 4 punti)	Presenza di forme di collaborazione con altre istituzioni culturali e di altri settori (es. settori educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale ecc.)	Valutazione scarsa □ 1 punto Valutazione discreta □ 2 punti Valutazione buona □ 3 punti Valutazione ottima □ 4 punti	4
Qualità delle azioni previste dal progetto e capacità di restituzione al pubblico (max. 4 punti)	Capacità di coinvolgimento delle comunità dei territori previsti dal progetto, nonché di restituzione al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività svolte in Residenza (processi artistici, studi, produzioni)	Valutazione scarsa □ 1 punti Valutazione discreta □ 2 punti Valutazione buona □ 3 punti Valutazione ottima □ 4 punti	4
Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di Residenza e di sviluppare forme di collaborazione, finalizzati all'inserimento e all'accompagnamento nel sistema territoriale o dello spettacolo di artisti o compagini presenti in Residenza (max. 5 punti)	Progetti di collaborazione e mobilità con altre Residenze regionali o nazionali, tra cui: - azioni innovative; - partenariati; - reti progettuali;	Valutazione scarsa □ 2 punti Valutazione discreta □ 3 punti Valutazione buona □ 4 punti Valutazione ottima □ 5 punti	5

Collaborazioni avviate a livello internazionale (max. 4 punti)	Reti progettuali, partenariati e collaborazioni internazionali	Valutazione scarsa □ 1 punti Valutazione discreta □ 2 punti Valutazione buona □ 3 punti Valutazione ottima □ 4 punti	4
Caratteristiche degli spazi a disposizione (max. 4 punti)	Adeguatezza degli spazi di cui si dispone rispetto alle finalità ed esigenze del progetto di Residenza	Valutazione scarsa □ 1 punto Valutazione discreta □ 2 punti Valutazione buona □ 3 punti Valutazione ottima □ 4 punti	4
Svolgimento di attività e interventi del progetto di Residenza in spazi "alternativi" ai canonici spazi teatrali (max. 5 punti)	Tali spazi si differenziano da quelli "canonici" per una o più delle seguenti caratteristiche: - connotazione paesaggistica-ambientale; - particolare rilevanza culturale o monumentale; - particolare pregio architettonico; - spazi pubblici (es. piazze);	Scarsa (1 evento) □ 2 punti Discreta (2 eventi) □ 3 punti Buona (3 eventi) □ 4 punti Ottima (oltre 3 eventi) □ 5 punti	5
TOTALE PUNTEGGIO			100

(*) *Specifica degli indicatori:*

- **ottima:** si intende una valutazione piena e più che esaustiva delle voci richieste con profili di eccellenza;
- **buona:** si intende una valutazione piena delle voci richieste, pur in assenza di profili di eccellenza;
- **discreta:** si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di particolare rilievo, pur in coerenza con quanto richiesto dal bando;
- **scarsa:** si intende una valutazione delle voci connotata da evidenti lacune rispetto a quanto richiesto dal bando;

4.11 Modalità di valutazione – attribuzione del punteggio e graduatoria finale

Ciascuna domanda ritenuta ammissibile in sede di istruttoria da parte del Servizio regionale competente, viene valutata da un'apposita Commissione che può attribuire fino ad un massimo di 100 punti per ogni progetto presentato. Per poter accedere alla graduatoria finale le domande devono ottenere una valutazione minima di 60 punti. Il contributo è assegnato, unitamente alla titolarità triennale di Centro di Residenza Regionale, unicamente al progetto collocatosi al primo posto della graduatoria. In caso di rinuncia, revoca o decadenza, si procede allo scorrimento della graduatoria stessa.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER PROGETTO ARTISTI NEI TERRITORI

Il soggetto dello spettacolo che intende presentare progetti di Residenze per Artisti nei Territori (AnT), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

5.1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

- Essere un ente di diritto privato senza fini di lucro, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: APS (Associazioni di Promozione Sociale), Organizzazioni di volontariato, Associazioni riconosciute e non riconosciute, Fondazioni, Imprese sociali (comprese le Cooperative sociali) e tutte le tipologie di ETS (Ente del Terzo Settore) di cui al D.lgs. 117/2017 e s.m.i. – *Codice del Terzo Settore*;
- Il soggetto richiedente, comunque costituito sul piano giuridico, deve essere dotato di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.
- Essere in possesso di un codice fiscale o della Partita iva;

5.2. Affidabilità e solidità economica

- Dal bilancio annuale del soggetto, nel caso in cui questo sia redatto secondo criteri non economici, deve risultare una somma dei costi o delle uscite maggiore o uguale a € 100.000,00 per l'anno 2024 o come da risultanza dell'ultimo bilancio approvato. A tale scopo deve essere allegato all'istanza il bilancio del soggetto;
- Il soggetto deve adottare un sistema di controllo contabile interno articolato per singola attività progettuale, capace di garantire la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di AnT;
- Lo schema di bilancio presentato per il progetto di AnT, deve prevedere un totale di costi non inferiore a € 35.000,00 per ciascun anno del triennio 2025/2027.

5.3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi

In sede di presentazione dell'istanza, il soggetto richiedente deve attestare:

- di aver assolto gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- di possedere l'iscrizione e l'agibilità INPS (ex ENPALS) o altra documentazione equivalente;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

5.4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto richiedente, allegando all'istanza l'idonea documentazione atta a comprovarlo, deve attestare:

- **un'esperienza almeno triennale** nello svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di Residenza;
- la piena responsabilità e titolarità dell'organizzazione delle attività e della gestione economico-finanziaria del progetto.

5.5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto richiedente, allegando all'istanza l'idonea documentazione atta a comprovarlo, deve dimostrare i seguenti stati di fatto:

- disponibilità di almeno una sede operativa in Umbria dove poter svolgere l'attività di progetto per l'intero triennio 2025/2027, attestando altresì il titolo giuridico del possesso o del godimento della sede, nonché la durata ed il periodo di disponibilità della stessa;
- gestione diretta o disponibilità documentata, ovvero attestante che qualora risulterà aggiudicatario avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità, ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;
- spazi adeguati alla creazione artistica, comprensivi sia di uffici che di sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti della Residenza.

Il requisito della disponibilità degli spazi *ex ante*, ossia al momento della presentazione della domanda, è acquisibile anche *ex post* nel caso in cui l'amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione degli spazi a seguito della selezione del progetto.

5.6. Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto richiedente deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure, dal cui *curriculum* personale risulti una comprovata esperienza professionale, e di cui:

1. Una figura impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo, con esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
2. Una figura impiegata nel ruolo tecnico, con esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
3. Una o più figure impiegate nel ruolo artistico, con esperienza lavorativa almeno quinquennale.

Il soggetto deve inoltre garantire la presenza di un *tutor* qualificato all'interno della struttura organizzativa, o reperito *ad hoc*, con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza. Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti

5.7. Attività di Residenza

I requisiti minimi per svolgere il progetto di "Residenze per Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- a. Il progetto di Residenza per AnT deve prevedere l'ospitalità di almeno 3 diversi artisti, siano essi singoli o compagini, per ogni annualità del progetto;
- b. Ciascun artista ospitato, sia esso singolo o parte di un gruppo, deve completare individualmente in Residenza un periodo di permanenza non inferiore a 10 giorni, anche non consecutivi, per ogni annualità. Fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale, per le quali il periodo minimo di permanenza è di 5 giorni;
- c. Il soggetto selezionato deve assicurare un compenso economico agli artisti in Residenza, stipulando con essi apposito rapporto contrattuale, ferma restando la disponibilità gratuita dell'alloggio e degli spazi attrezzati. La sottoscrizione del contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati deve avvenire prima dell'inizio di ogni Residenza e deve contenere:
 - gli obiettivi e le attività;
 - le risorse messe a disposizione;
 - le condizioni economiche;
 - gli impegni e gli obblighi delle parti, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;
 - l'articolazione dei tempi di svolgimento del progetto;

A pena di inammissibilità, i contratti stipulati devono essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;

I progetti presentati per il triennio 2025/2027 devono svolgersi nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Eccezionalmente per il solo anno 2025, le attività potranno essere concluse entro e non oltre il 31 marzo 2026, come previsto dall'Accordo di Programma interregionale sottoscritto tra il MiC/DGS e la Regione Umbria il 7 agosto 2025.

Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite, potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

5.8. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per Artisti nei Territori

Il bilancio annuale del progetto di Residenza per "Artisti nei Territori" deve rispettare la seguente struttura:

- Costi tecnico-organizzativi, ossia la quota destinata alla residenza degli artisti e costituenti minimo il 65% del totale, di cui la voce *compensi e retribuzioni agli artisti in Residenza* costituiscono minimo il 20% del totale dei costi di progetto. Tali costi comprendono le seguenti voci di spesa:
 - attività di tutoraggio e formazione;
 - compensi e retribuzioni;
 - assicurazioni e ospitalità.
- Costi per le azioni sul territorio, ossia inerenti al progetto di Residenza e finalizzati alla promozione e comunicazione, costituenti massimo il 25% del totale;
- Costi generali, costituenti massimo il 25% del totale.

Il bilancio annuale deve essere redatto usando lo schema allegato al presente Avviso (Allegato 4).

5.9. Soggetti non ammissibili

Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dell'Intesa, i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza.

5.10. Criteri di valutazione per Artisti Nei Territori

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO (Max. 30 punti)			
Elementi di valutazione	Criteri	Indicatori di valutazione (*)	Punteggio max.
Profilo qualitativo del Soggetto richiedente (max. 30 punti)	<i>Expertise</i> per ulteriori anni di attività di residenza (da <i>curriculum</i>) rispetto ai 3 anni richiesti per l'ammissione (valutabili le attività di residenza di almeno 15 giorni l'anno)	Scarsa (4-5 anni) □ 4 punti Discreta (6-7 anni) □ 6 punti Buona (8-9 anni) □ 10 punti Ottima (10 anni) □ 15 punti	15
	<i>Expertise</i> nella gestione di: - progetti interdisciplinari/multidisciplinari; - progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di <i>scouting</i> ; - progetti di <i>audience development</i> ;	Scarsa □ 3 punti Discreta □ 5 punti Buona □ 10 punti Ottima □ 15 punti	15

	- progetti di collaborazione a livello nazionale e/o internazionale nel passato quadriennio.		
--	--	--	--

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RESIDENZA (Max. 70 punti)			
Elementi di valutazione	Criteri	Indicatori di valutazione (*)	Punteggio max.
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo (max. 10 punti)	Riconoscimento delle competenze e adeguatezza rispetto al progetto di Residenza: - <i>curricula</i> delle figure professionali artistiche, tecniche e organizzative coinvolte; - livello di adeguatezza dell'attività del personale artistico, tecnico e organizzativo rispetto al progetto di Residenza	Scarsa ☐ 2 punti Discreta ☐ 4 punti Buona ☐ 7 punti Ottima ☐ 10 punti	10
Coerenza delle azioni previste dal progetto di Residenza e del programma degli spettacoli in ospitalità rispetto al progetto (max. 10 punti)	Grado di coerenza, articolazione e chiarezza nella definizione della tipologia delle azioni e degli obiettivi del progetto di Residenza e dei risultati attesi	Scarsa ☐ 2 punti Discreta ☐ 4 punti Buona ☐ 7 punti Ottima ☐ 10 punti	10
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta (max 5 punti)	Grado di coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di Residenza	Scarsa ☐ 2 punti Discreta ☐ 3 punti Buona ☐ 4 punti Ottima ☐ 5 punti	5
Congruità dell'incidenza dei compensi degli artisti ospitati in Residenza rispetto ai costi complessivi del progetto (max. 5 punti)	Rapporto tra il totale delle spese e i compensi degli artisti ospitati	Scarsa (dal 5 a 10 %) ☐ 2 punto Discreta (oltre il 10 e fino al 15%) ☐ 3 punti Buona (oltre il 15 e fino al 20%) ☐ 4 punti Ottima (oltre il 20%) ☐ 5 punti	5

Profilo qualitativo delle competenze dei <i>tutor</i> e azioni svolte in Residenza (max. 10 punti)	Valutazione del piano formativo: - tipologia di azioni di curatela e tutoraggio svolte dai <i>tutor</i> rispetto ai progetti artistici; - obiettivi, percorso e risultati attesi, anche in considerazione del numero complessivo di artisti/compagini ospitati e in Residenza	Valutazione scarsa □ 2 punti Valutazione discreta □ 3 punti Valutazione buona □ 4 punti Valutazione ottima □ 5 punti	5
	Valutazione dei <i>curricula</i>: - Presenza di <i>tutor</i> qualificati riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale - Rilievo dell'<i>expertise</i> e coerenza del profilo dei <i>tutor</i> rispetto al progetto di residenza	Valutazione scarsa □ 2 punti Valutazione discreta □ 3 punti Valutazione buona □ 4 punti Valutazione ottima □ 5 punti	5
Capacità di sviluppare azioni e forme di collaborazione con altri progetti di Residenza, finalizzati all'inserimento e all'accompagnamento nel sistema regionale e nazionale dello spettacolo di artisti/compagini presenti in Residenza (max. 5 punti)	Progetti di collaborazione e mobilità con altre Residenze regionali o nazionali, tra cui: - azioni innovative; - partenariati; - reti progettuali;	Valutazione scarsa □ 2 punti Valutazione discreta □ 3 punti Valutazione buona □ 4 punti Valutazione ottima □ 5 punti	5
Collaborazioni avviate a livello internazionale (max. 5 punti)	Reti progettuali, partenariati e collaborazioni internazionali	Valutazione scarsa □ 2 punti Valutazione discreta □ 3 punti Valutazione buona □ 4 punti Valutazione ottima □ 5 punti	5
Collaborazione con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (oltre quello dello spettacolo, da comprovare con lettera di intenti o altra documentazione idonea.) (max. 5 punti)	Presenza di forme di collaborazione con altre istituzioni culturali e di altri settori (es. settori educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale ecc.)	Valutazione scarsa □ 2 punti Valutazione discreta □ 3 punti Valutazione buona □ 4 punti Valutazione ottima □ 5 punti	5
Qualità delle azioni previste dal progetto e capacità di restituzione al pubblico (max. 5 punti)	Capacità di coinvolgimento delle comunità dei territori previsti dal progetto, nonché di restituzione al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività svolte in Residenza (processi artistici, studi, produzioni)	Valutazione scarsa □ 1 punti Valutazione discreta □ 3 punti Valutazione buona □ 4 punti Valutazione ottima □ 5 punti	5

Caratteristiche degli spazi a disposizione (max. 5 punti)	Adeguatezza degli spazi di cui si dispone rispetto alle finalità ed esigenze del progetto di Residenza	Valutazione scarsa □ 1 punti Valutazione discreta □ 2 punti Valutazione buona □ 4 punti Valutazione ottima □ 5 punti	5
Svolgimento di attività e interventi del progetto di Residenza in spazi "alternativi" ai canonici spazi teatrali (max. 5 punti)	Tali spazi si differenziano da quelli canonici per una o più delle seguenti caratteristiche: - connotazione paesaggistica-ambientale; - particolare rilevanza culturale o monumentale; - particolare pregio architettonico; - spazi pubblici (es. piazze);	Scarsa (1 evento) □ 2 punti Discreta (2 eventi) □ 3 punti Buona (3 eventi) □ 4 punti Ottima (oltre 3 eventi) □ 5 punti	5
TOTALE PUNTEGGIO			100

(*) *Specifica degli indicatori:*

- **ottima:** si intende una valutazione piena e più che esaustiva delle voci richieste con profili di eccellenza;
- **buona:** si intende una valutazione piena delle voci richieste, pur in assenza di profili di eccellenza;
- **discreta:** si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di particolare rilievo, pur in coerenza con quanto richiesto dal bando;
- **scarsa:** si intende una valutazione delle voci connotata da evidenti lacune rispetto a quanto richiesto dal bando;

5.11 Modalità di valutazione – attribuzione del punteggio e graduatoria finale

Ciascuna domanda ritenuta ammissibile in sede di istruttoria da parte del Servizio regionale competente viene valutata da un'apposita Commissione, la quale può attribuire fino ad un massimo di 100 punti per ogni progetto presentato. Per poter accedere alla graduatoria finale le domande devono ottenere una valutazione minima di 60 punti. Il contributo è assegnato, unitamente alla titolarità triennale del progetto regionale Artisti nei Territori, unicamente al progetto collocatosi al primo posto della graduatoria. In caso di rinuncia, revoca o decadenza, si procede allo scorrimento della graduatoria stessa.

6. CONTENUTO DEI PROGETTI DI RESIDENZA, COSTI AMMISSIBILI E TEMPI DI REALIZZAZIONE - PROGETTI PER "CENTRO DI RESIDENZA" E "ARTISTI NEL TERRITORIO"

I soggetti beneficiari di entrambe le tipologie di progetti di Residenza, per redigere i contenuti del progetto annuale e di quello triennale devono compilare l'apposito modello di cui all'Allegato 2 e presentando tutta la documentazione richiesta, compreso il bilancio preventivo redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 4. Fatte salve le disposizioni specifiche per l'anno 2025 e di cui ai precedenti paragrafi 4.7 e 5.7, sono ammissibili alla fase istruttoria i progetti di Residenza le cui attività, nell'ambito delle linee programmatiche per il triennio 2025/2027, si svolgono nell'arco temporale compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi del presente Avviso, i **costi ammissibili** a progetto devono possedere le seguenti caratteristiche:

- pertinenza alle tipologie di spesa individuate nell'Allegato 4 - *Schema di bilancio*;
- imputabilità diretta al programma annuale di attività;
- sostenibilità diretta da parte del soggetto richiedente;
- essere documentabili in modo opportuno e chiaro;
- avere validità fiscale;
- essere riferiti all'arco temporale del programma di attività annuale;
- essere quietanzati e, quindi, effettivamente pagati, entro il termine per la presentazione della rendicontazione a consuntivo.

Solamente i soggetti a cui è stata attribuita la titolarità dei progetti di "Centro di Residenza" o di "Artisti nei Territori" a seguito della valutazione **per l'anno 2025, possono presentare istanza per le successive annualità 2026 e 2027.** La domanda per il restante triennio deve essere corredata:

- del progetto artistico annuale e dei suoi eventuali aggiornamenti, servendosi esclusivamente dello schema di progetto di cui all'Allegato 2;
- del bilancio preventivo del progetto annuale di Residenza, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 4;
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato 3, attestante il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità, così come verificati in sede di prima istanza; per i progetti di CdR la dichiarazione deve essere prodotta da ciascuno dei componenti del Raggruppamento.

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI (CdR E AnT) PER LA PRIMA ANNUALITÀ 2025

7.1. Termine e modalità di presentazione delle domande

Le istanze per i progetti di CdR e AnT relative all'anno 2025 devono essere presentate entro il **termine perentorio di 30 giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente Avviso** sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. L'istanza deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente e servendosi esclusivamente dell'apposita modulistica, allegata in calce al presente Avviso (vd. "Elenco allegati") e resa disponibile nella Sezione *Cultura* del sito istituzionale della Regione Umbria. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere presentata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente, unicamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it. La sottoscrizione della domanda può avvenire per mezzo di firma digitale o, alternativamente, con firma autografa; in tale ultima ipotesi è obbligatorio presentare la domanda unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, anche questi esclusivamente in formato pdf. Il messaggio di posta elettronica certificata per l'invio della domanda deve indicare nell'oggetto: "Avviso pubblico "Residenze" (art.43 D.M. 27/7/2017) - triennio 2025-2027 - Denominazione del soggetto richiedente."

7.2. Imposte per la presentazione

L'istanza per il contributo di cui al presente Avviso è soggetta a un'imposta di bollo di € 16,00, come previsto dal D.P.R. 642/1972. In caso di esenzione dall'obbligo dell'imposta, il soggetto deve indicare negli appositi spazi a quale titolo ne ha diritto (sono esentati dall'obbligo dell'imposta di bollo le Onlus e le Cooperative Sociali). L'assolvimento dell'imposta può avvenire tramite il suo acquisto virtuale o materiale presso i rivenditori autorizzati, riportando nell'apposito spazio del modello di domanda il

numero seriale identificativo, autocertificando che la stessa non sarà utilizzata per altri adempimenti di imposta, oppure applicandola materialmente alla domanda cartacea prima della sua trasmissione in formato digitale pdf.

7.3. Inammissibilità delle domande

Non sono ritenute ammissibili e sono quindi **escluse** dalla valutazione da parte del Servizio regionale competente le domande:

- presentate oltre il termine individuato;
- la cui documentazione risulti incompleta e non venga integrata entro i tempi richiesti dall'ufficio preposto;
- che non siano redatte servendosi della modulistica allegata e compilata in ogni sua parte, come elencata in calce al presente Avviso;

7.4. Obblighi formali del richiedente per la presentazione delle domande

Dall'istanza deve risultare l'impegno, da parte del soggetto richiedente, all'osservanza degli obblighi:

- di rispettare le modalità e i termini stabiliti dal presente Avviso per la realizzazione delle attività finanziate per i progetti di Residenza;
- di garantire i contenuti minimi richiesti per la realizzazione del progetto di cui si risulta assegnatario per tutto il triennio 2025/2027;
- di possedere e indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) funzionante da utilizzare per le comunicazioni inerenti al procedimento, incluse quelle di eventuali regolarizzazioni o integrazioni.

Con la sottoscrizione della domanda e la presentazione della relativa documentazione, il richiedente si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ANNO 2025

8.1. istruttoria per l'ammissibilità delle domande

Il Servizio regionale competente svolge l'istruttoria relativa all'ammissibilità delle domande pervenute, al fine di verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere ulteriori documenti o integrazioni utili alla corretta valutazione della domanda, con l'indicazione dei termini per l'invio delle integrazioni. In tale ipotesi, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso, riprendendo a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

8.2. Valutazione delle domande e Commissione di selezione dei progetti

La fase di valutazione e selezione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è affidata ad una Commissione appositamente nominata con atto del Dirigente del Servizio regionale competente composta da 4 membri, 2 membri appartenenti agli uffici del Servizio regionale competente (di cui uno con funzioni di coordinatore) e 2 membri esperti in materia di spettacolo dal vivo.

9. RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITÀ TRIENNALE DEI PROGETTI PER CdR E AnT E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

La valutazione positiva della prima istanza, presentata per l'anno 2025, comporta per il beneficiario il riconoscimento della titolarità triennale per il progetto di Residenza proposto, ossia come

Raggruppamento per il “Centro di Residenza” e del singolo soggetto per “Artisti nei territori”, nonché la possibilità di presentare automaticamente domanda per le successive annualità 2026 e 2027.

10. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LE ANNUALITÀ 2026 E 2027

I soggetti titolari dei progetti di CdR e AnT, per poter presentare domanda per il 2026 e 2027 devono possedere, come specificato al punto 9 e a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti:

1. Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità, come verificati in sede di prima istanza, attraverso apposita dichiarazione resa dal soggetto e di cui all'Allegato 3 del presente Avviso. Per i progetti di CdR, la dichiarazione deve essere redatta da ciascuno dei componenti del Raggruppamento;
2. Ammissione al beneficio per il precedente anno 2025;
3. Presentazione del rendiconto dell'annualità precedente entro i termini stabiliti e in assenza di provvedimenti di decadenza e revoca o di rinuncia formale del beneficiario al contributo assegnato;
4. Il programma artistico e il bilancio annuale per gli anni 2026 e 2027 devono garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente Avviso.

Il termine per la presentazione della domanda per le annualità 2026 e 2027 è stabilito al 15 aprile di ogni anno. L'istanza deve essere debitamente compilata servendosi esclusivamente della modulistica allegata al presente Avviso.

10.1. Valutazione dell'ammissibilità delle istanze per il triennio 2025-2027, attribuzione della titolarità e conseguente assegnazione del contributo di progetto per l'anno 2025

In ordine a quanto detto nei punti precedenti, l'Amministrazione procede come segue:

- Il Dirigente del Servizio regionale competente, a seguito della definizione delle risorse effettivamente disponibili per le attività 2025, sottopone alla valutazione della Commissione la domanda dei soggetti titolari dei progetti;
- Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la Commissione valuta la coerenza del programma annuale rispetto al progetto triennale come presentati dai titolari;
- Il Dirigente del Servizio regionale competente, con atti successivi, procede alla formalizzazione del riconoscimento della titolarità dei soggetti beneficiari per il restante triennio, assegnando il contributo per l'annualità 2025 nei limiti degli stanziamenti approvati;
- Il Dirigente del Servizio regionale competente, per ciascuna annualità del triennio, invia al soggetto titolare una **comunicazione per l'accettazione formale del contributo**. Tale comunicazione **deve essere sottoscritta** dal Rappresentante legale del mandatario (per il CdR) o del singolo soggetto (per AnT) e inoltrata al Servizio regionale competente entro i termini indicati nella suddetta, **pena la decadenza dal beneficio**.

Gli atti dirigenziali di riconoscimento della titolarità triennale e dell'assegnazione del contributo per l'anno 2025, così come l'eventuale atto di dichiarazione di inammissibilità delle domande per l'annualità 2025, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale, con valore di notifica per l'interessato a tutti gli effetti di legge. Il contributo non può essere erogato qualora il soggetto titolare abbia subito una revoca o una riduzione di diversa contribuzione assegnata dalla medesima Direzione regionale competente per l'ambito *Cultura* e, a fronte della quale, non abbia ancora provveduto alla restituzione o rateizzazione di quanto indebitamente percepito.

10.2. Istruttoria e valutazione delle istanze per le annualità 2026 e 2027

Ai fini della concessione del contributo per le annualità 2026 e 2027, l'Amministrazione procede come segue:

- Il Dirigente del Servizio regionale competente, definita la disponibilità effettiva delle risorse per le attività degli anni 2026 e 2027 ed effettuata la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, sottopone alla valutazione della Commissione la domanda;
- Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la Commissione valuta la coerenza del programma annuale rispetto al progetto triennale presentati dai titolari, proponendo il contributo per l'annualità di riferimento fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- Il Dirigente del Servizio regionale competente, con successivi atti e nei limiti degli stanziamenti previsti, assegna il contributo per l'annualità di riferimento. Il contributo non può essere erogato qualora il soggetto titolare sia incorso in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato nell'annualità precedente;
- Il Dirigente del Servizio regionale competente invia al soggetto riconosciuto come titolare una **comunicazione per l'accettazione formale del contributo**. Tale comunicazione deve essere **sottoscritta** dal Rappresentante legale o, per i CdR, dal Rappresentante legale mandatario del Raggruppamento e inoltrata al Servizio regionale competente **entro i termini indicati** nella suddetta, pena la decadenza dal beneficio;
- Il contributo per le annualità 2026 e 2027 è comunque concesso al soggetto che abbia regolarmente terminato e rendicontato le attività di progetto degli anni precedenti del triennio, salvo che questi sia incorso in revoca integrale del contributo stesso;
- L'Amministrazione dispone la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo eventualmente già concesso, nel caso in cui - anche successivamente all'assegnazione - vengano disposti provvedimenti di revoca relativi alla precedente annualità e conseguenti alle verifiche della documentazione presentata a consuntivo;
- Gli atti dirigenziali di assegnazione del contributo per le annualità 2026 e 2027, così come l'eventuale atto di dichiarazione di inammissibilità delle rispettive domande, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale, con valore di notifica per l'interessato a tutti gli effetti di legge;
- Il contributo non può essere erogato qualora il soggetto titolare abbia subito una revoca o una riduzione di diversa contribuzione assegnata dalla medesima Direzione regionale competente per l'ambito *Cultura* e, a fronte della quale, non abbia ancora provveduto alla restituzione o rateizzazione di quanto indebitamente percepito.

11. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze. Il termine di legge può essere maggiorato in caso di sospensione necessaria ai fini dell'acquisizione di documentazione integrativa; il periodo di sospensione interessa tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del responsabile del procedimento, di un provvedimento di approvazione della graduatoria finale e di assegnazione del contributo o, eventualmente, di non ammissione al finanziamento. L'esito viene comunicato a tutti i soggetti istanti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), specificando la motivazione in caso di non ammissione al contributo.

12. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno del contributo di cui al presente Avviso in tutti i materiali e canali utilizzati al fine di promuovere il progetto di Residenza, sia on-line che con mezzi cartacei, riportando il logo delle Residenze Artistiche (presente nel portale dedicato del MiC/DGS - www.residenzeartistiche.it) e il logo della Regione Umbria, rispettando per entrambi il *lettering* ufficiale. In applicazione dell'Accordo di Programma triennale 2025/2027, i beneficiari dei contributi sono tenuti a collaborare attivamente per la fase di verifica e monitoraggio del Progetto interregionale, fornendo tutte le informazioni richieste a fini informativi e/o statistici, sia in corso d'opera che successivamente e secondo modalità e tempistiche uniformi, stabilite dall'Amministrazione in accordo con la DGS del MiC e il Coordinamento tecnico interregionale in materia di spettacolo.

13. RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI

13.1. Modalità di rendicontazione delle spese

La rendicontazione deve fare riferimento a spese che rispettino tassativamente i seguenti criteri:

1. Essere direttamente imputabili al programma di attività del progetto;
2. Essere direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo;
3. Essere quietanzate e quindi effettivamente sostenute e pagate con riferimento all'arco temporale del programma;
4. Essere imputabili ad attività realizzate nell'anno di riferimento e, comunque, concluse entro il 31 dicembre di ogni anno (**ad eccezione delle attività 2025, per cui è possibile presentare spese imputabili ad attività effettivamente svolte entro il 31 marzo 2026**);
5. Essere opportunamente documentabili e tracciabili;
6. Essere riferite alle spese ammissibili approvate con l'ammissione a contributo del progetto;
7. Essere presentate a rendiconto, con la documentazione giustificativa, in modo chiaro, pertinente e non equivocabile;
8. **Essere rendicontate esclusivamente secondo le modalità stabilite dal Servizio regionale competente, a pena di inammissibilità delle stesse.** A tale scopo, con atti successivi del dirigente del Servizio regionale competente, saranno adottate delle **Linee guida alla rendicontazione** e messe a disposizione dei beneficiari, anche tramite la pubblicazione nel canale dedicato sul sito della Regione Umbria;
9. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in comparazione col bilancio preventivo già presentato con l'istanza, utilizzando il medesimo Allegato 4 e aggiungendo la colonna denominata "Consuntivo", dando così evidenza di eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo. In riferimento alla redazione del bilancio, si deve tenere inoltre conto che:
 - in sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20%. Nell'ipotesi di scostamento superiore al 20%, si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20% rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione;
 - qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo e al recupero dell'eventuale anticipo già percepito;
 - il bilancio consuntivo deve riportare alla voce delle entrate eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e da ogni altra risorsa propria inerente al progetto, evidenziandone il relativo *deficit*;
10. **Il contributo** assegnato dal MiC e dalla Regione a sostegno del progetto, **copre il deficit esposto in bilancio che non supera l'80% dei costi complessivi di progetto. Il restante**

20% deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre risorse pubbliche o private.

11. La rendicontazione e la richiesta di saldo del contributo devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità di riferimento, nel rispetto delle Linee guida alla rendicontazione soprarichiamate.

13.2 Liquidazione del contributo

Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva). I controlli sulla documentazione oggetto di rendicontazione resa in forma di autocertificazione - effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) - sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese dal soggetto beneficiario del contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

La liquidazione dei contributi concessi dal MiC avviene in due quote:

1. **Anticipo del 60%** della somma assegnata, a seguito di richiesta inoltrata a mezzo PEC da parte del beneficiario, unitamente alla presentazione della **polizza fideiussoria**, assicurativa o bancaria, trasmessa in copia firmata digitalmente da entrambe le parti; tale garanzia deve:
 - essere di importo pari alla somma da erogare;
 - prevedere le condizioni di cui al modello che sarà inviato a ciascun beneficiario contestualmente alla comunicazione di avvenuta concessione del contributo e di invito all'accettazione dello stesso, tenuto conto delle condizioni previste dal Decreto n. 31 del 19/01/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - essere rilasciata da soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, ovvero all'Elenco Isvap;
 - essere di durata non inferiore a 3 mesi oltre la data di presentazione della rendicontazione annuale;
 - prevedere il tacito rinnovo in mancanza di autorizzazione allo svincolo da parte della Regione Umbria;
 - coprire l'eventuale restituzione totale o parziale del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
2. **Saldo del 40% residuo** a seguito della verifica della rendicontazione e, comunque, a seguito del completamento delle procedure previste dall'Accordo di Programma 2025-2027 necessarie al trasferimento alla Regione da parte del MiC delle risorse previste, nonché a seguito dell'esito positivo delle verifiche svolte dall'Amministrazione e dal MiC in merito alla documentazione presentata.

14. REVOCA, RIDUZIONE, DECADENZA E RINUNCIA

L'Amministrazione procede alla revoca, riduzione o decadenza del contributo annuale assegnato o già concesso, per cause ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Avviso, in particolare all'articolo 12 e nei casi di:

- non ottemperanza degli obblighi di comunicazione e informazione previsti dal presente Avviso;
- esito negativo delle attività di monitoraggio, ispezione e controllo.

La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e alla terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti. La rinuncia al contributo annuale assegnato implica i medesimi effetti della decadenza e della revoca.

L'Amministrazione potrà disporre la riduzione, la decadenza e la revoca dei contributi anche nel caso di analoghi provvedimenti disposti dal MiC.

15. VARIAZIONI DI PROGETTO

Il soggetto beneficiario del contributo che eventualmente modifichi il contenuto dell'attività di progetto, o anche la sola denominazione dello stesso, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Servizio regionale competente per la sua approvazione. L'autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve essere ampiamente documentata e giustificata. Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali di progetto, che devono comunque concludersi entro il 31 dicembre di ciascuna annualità ad eccezione delle attività per l'anno 2025 che, come già specificato, si concludono entro e non oltre il 31 marzo 2026.

16. RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia a quanto stabilito dall'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, prevista dall'articolo 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 e dall'Accordo di programma interregionale triennale in attuazione dell'Intesa, sottoscritto in data 7 agosto 2025 dal Direttore generale Spettacolo del MiC e dal Direttore regionale Programmazione, Bilancio, Risorse umane, Patrimonio, Cultura e Agenda Digitale della Regione Umbria, oltre ad eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.

17. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione Umbria per gli anni 2025/2027 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza è effettuato nel rispetto del Reg.to UE 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2013, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il trattamento avverrà con le modalità di cui all'informativa allegata al presente Avviso (Allegato 6).

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio regionale *Spettacolo, eventi e imprese creative*.

20. INFORMAZIONI

Le informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste ai seguenti contatti:

- Maria Aurora Cavarra – Responsabile della *Sezione Interventi per la promozione e sviluppo dello spettacolo e delle imprese culturali creative*, presso il Servizio Spettacolo, eventi e imprese creative – tel. 0755045574 – email: macavarra@regione.umbria.it;
- Margherita Renzo - Servizio Spettacolo, eventi e imprese creative – tel. 0755045492 – email: mrenzo@regione.umbria.it.

ELENCO ALLEGATI PER L'ISTANZA ANNUALE:

- Istanza annuale
- Allegato 1 - Scheda soggetto (e partner, solo per CdR)
- Allegato 2 - Scheda progetto triennale e annuale
- Allegato 3 - Dichiarazione mantenimento requisiti
- Allegato 4 - Schema di bilancio
- Allegato 5 - Riepilogo allegati
- Allegato 6 - Informativa Privacy